



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

STATUTO

TESTO MODIFICATO ED APPROVATO

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| -Città Metropolitana di Roma Capitale | Delibera N° 12 del 27-02-2017 |
| -Comune di Anguillara Sabazia | Delibera N° 16 del 02-03-2017 |
| -Comune di Bracciano | Delibera N° 3 del 17-03-2017 |
| -Comune di Trevignano | Delibera N° 4 del 31-01-2017 |



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE - FINALITÀ

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 La Città Metropolitana di Roma Capitale, successore universale in forza della legge 56/2014 della Provincia di Roma ed i Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano confermano e mantengono il Consorzio, costituito ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 267/2000, per lo sviluppo economico e sociale del comprensorio del Lago di Bracciano denominato "CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE TURISTICO CULTURALE ED AMBIENTALE DEI COMUNI RIVIERASCHI DEL LAGO DI BRACCIANO" per brevità denominato "CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO"
- 1.2 Il Consorzio è costituito per l'attuazione e la realizzazione degli indirizzi e delle linee programmatiche formulate dagli Enti aderenti per quanto riguarda lo sviluppo economico, sociale, turistico, culturale ed ambientale del territorio dei Comuni del lago di Bracciano e si propone di svolgere le attività di cui al successivo Articolo 4

Articolo 2

Durata

- 2.1 La durata del Consorzio è fissata in anni dieci dall'approvazione del presente Statuto, termine che decorre dalla data di esecutività dell'ultima deliberazione di approvazione del presente Statuto da parte di tutti gli Enti consorziati.

Articolo 3

Sede

- 3.1 Il Consorzio ha sede legale in Roma presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale.
- 3.2 La sede operativa del Consorzio, dove sono ubicati gli uffici ed i servizi, è dislocata a Bracciano nella palazzina storica dell'Imperial Airways presso l'ex Idroscalo degli Inglesi.
- 3.3 Con deliberazione dell'Assemblea consortile possono essere fissate una o più sedi operative in diverse località.
- 3.4 L'ubicazione dei servizi e degli uffici del Consorzio può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio degli Enti locali aderenti.



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

Articolo 4

Finalità

- 4.1 Il Consorzio avvalendosi anche di specifica assistenza tecnica ed amministrativa, svolge un ruolo di supporto per la programmazione degli interventi degli Enti consorziati nei settori culturale, turistico ed ambientale sia a livello individuale delle singole Amministrazioni, sia a livello collettivo ed integrato.
- 4.2 Il Consorzio opera nel settore del trasporto lacuale, delle attività culturali e ricreative, del turismo, dei beni culturali ed ambientali, del marketing territoriale sia del lago che del territorio circostante.
- 4.3 Il Consorzio persegue le finalità istituzionali indicate svolgendo le seguenti attività:
- a) Attività di trasporto sul lago effettuata con i mezzi di navigazione dell'Ente, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia di navigazione e di trasporto lacuale, al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali. Attraverso i propri mezzi e le strutture, il Consorzio organizza il servizio di trasporto tra i Comuni consorziati svolgendo nel contempo tutte le attività complementari, accessorie od affini al settore della mobilità inerenti gli interessi pubblici delle comunità locali dei Comuni consorziati.
 - b) Attività di trasporto effettuata sul lago con i mezzi di navigazione dell'Ente al fine di promuovere attività nel settore turistico e sportivo.
 - c) Attività di trasporto effettuata sul lago con i mezzi di navigazione dell'Ente per la promozione del territorio attraverso l'organizzazione di itinerari turistici, didattici, naturalistici e ludici.
 - d) Attività di valorizzazione dei beni culturali, archeologici ed ambientali presenti nel territorio dei Comuni consorziati con l'utilizzazione, a tal fine, della Motonave Sabazia II anche per manifestazioni culturali richieste da privati, singoli od associati.
 - e) Attività di promozione di eventi e delle manifestazioni che si svolgono sul lago quali ad esempio gare sportive consentite nel rispetto dell'ambiente lacustre e della normativa vigente.
 - f) Attività di promozione e realizzazione di eventi relativi ai prodotti eno-gastronomici tipici del territorio, fruibili anche con il trasporto lacuale.
 - g) Attività di progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di iniziative aventi carattere economico dirette a favorire lo sviluppo delle comunità locali quali la pesca, l'acquacultura, l'agriturismo ed ogni ulteriore risorsa del territorio di contenuto economico nel rispetto della vigente normativa.
 - h) Attività di studio, ricerca, informazione, documentazione, supporto e consulenza con mezzi propri o mediante convenzioni con strutture ed Enti, competenti per il monitoraggio costante del lago in particolare del suo livello e salute al fine di prevenire fenomeni di inquinamento.



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

TITOLO II

ADESIONE AL CONSORZIO - RECESSO

Articolo 5

Adesione al Consorzio

- 5.1 Possono aderire al Consorzio Comuni ed Unioni dei Comuni dei territori limitrofi e circostanti il Lago di Bracciano la cui istanza di adesione sia approvata dall'Assemblea.
- 5.2 L'adesione di altri Enti pubblici territoriali limitrofi non comporta modifiche dello Statuto ma solo la rideterminazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione, da approvare con deliberazione dell'Assemblea.
- 5.3 La domanda di adesione, da parte degli enti di cui al comma 5.1, è subordinata all'approvazione a maggioranza assoluta dei rispettivi Consigli.

Articolo 6

Recesso

- 6.1 L'eventuale recesso dal Consorzio non potrà essere esercitato prima di 5 anni dalla costituzione dello stesso. Successivamente il suddetto diritto potrà essere esercitato con formale preavviso di almeno 6 mesi rispetto all'inizio del nuovo anno finanziario.
- 6.2 Il recesso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e le modalità prescritte dal D.lgs. 267/2000 art. 31 comma secondo, contenente le opportune modifiche da apportare allo Statuto.
- 6.3 Il recesso non comporta il trasferimento di dotazioni strumentali o di quote di patrimonio.
- 6.4 Nel caso di recesso di 3/4 degli Enti partecipanti al Consorzio nell'arco di tempo previsto dal comma 1 del presente articolo, lo stesso si intende cessato per estinzione del fine.



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

TITOLO III **ORGANI DI AMMINISTRAZIONE**

Articolo 7 **Organi di Amministrazione**

7.1 Sono Organi di Amministrazione del Consorzio lago di Bracciano:

- I. l'Assemblea
- II. il Consiglio di Amministrazione
- III. il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- IV. il Revisore dei conti.

CAPO I **L'ASSEMBLEA**

Articolo 8 **Composizione**

- 8.1 L'Assemblea è composta dal Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale e dai Sindaci dei Comuni consorziati .
- 8.2 L'Assemblea è presieduta dal Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale.
- 8.3 E' ammessa la delega a favore di un Assessore o di un Consigliere dell'Ente consorziato; la delega deve essere rilasciata per iscritto e può essere a tempo sia determinato che indeterminato con efficacia fino ad espressa revoca scritta.
- 8.4 In caso di elezione di un nuovo Sindaco in uno degli Enti consorziati il rappresentante delegato in Assemblea decade di diritto.
- 8.5 L'Assemblea ha facoltà di eleggere al suo interno un Vice Presidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza temporanea o vacanza.
- 8.6 L'Assemblea può adottare apposito regolamento per organizzare i propri lavori.



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

Articolo 9

Attribuzioni dell'Assemblea

- 9.1 L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 9.2 L'Assemblea è competente rispetto ai seguenti atti:
- a) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - b) approvazione della richiesta di adesione di nuovi Enti al Consorzio;
 - c) elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) surroga dei componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti per qualsiasi motivo;
 - e) approvazione dei piani/programmi pluriennali e delle direttive annuali di azioni del Consorzio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) determinazione per ciascun indirizzo della misura dei contributi obbligatori degli Enti consorziati tenuto conto degli interventi straordinari e degli imprevisti;
 - g) nomina e la revoca del Revisore dei Conti;
 - h) modificazione dello Statuto;
 - i) partecipazione a soggetti giuridici;
 - j) approvazione di tutti i regolamenti riguardanti le attività amministrative, tecniche e finanziarie ad esclusione di quello relativo al funzionamento degli uffici e servizi approvato invece dal Consiglio di Amministrazione;
 - k) alienazione o l'acquisto, la locazione o conduzione di immobili e l'assunzione di mutui che non costituiscono mera esecuzione di atti fondamentali dell'Assemblea e che non rientrano nell'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;
 - l) tutti i provvedimenti sui quali il Consiglio di Amministrazione ritenga di promuovere il voto dell'Assemblea.
- 9.3 Tutti gli atti fondamentali adottati dall'Assemblea devono essere inoltrati agli Enti consorziati.
- 9.4 Tutte le deliberazioni adottate ai sensi del secondo comma del presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti eventuali variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 10

Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

- 10.1 L'Assemblea consortile è convocata, per iscritto, dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Assemblea almeno entro 5 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, tale termine è ridotto a 24 ore, su convocazione telematica.
- 10.2 L'avviso di convocazione deve essere spedito tramite PEC agli Enti consorziati e a questo deve sempre essere allegato l'Ordine del Giorno relativo agli argomenti da trattare nella seduta stabilita; contestualmente, ha luogo il deposito degli atti in visione presso la sede operativa del Consorzio.
- 10.3 L'Assemblea consortile si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione degli atti fondamentali previsti per legge e ad essa attribuiti.
- 10.4 L'Assemblea consortile è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti che



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

rappresentino almeno la metà degli Enti consorziati.

- 10.5 Il Presidente dell'Assemblea è obbligato a riunire l'Assemblea in un termine non superiore a trenta giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 10.6 I componenti dell'Assemblea hanno il diritto di consultare presso gli Uffici consortili tutta la documentazione relativa all'ordine del giorno e ad acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
- 10.7 I componenti dell'Assemblea sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 10.8 Ciascun componente dell'Assemblea dispone di un voto proporzionale alla quota di partecipazione dell'Ente che rappresenta.
- 10.9 Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza qualificata (3/4) delle quote di partecipazione al Consorzio.
- 10.10 Le votazioni avvengono a scrutinio palese e per alzata di mano; le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto, esclusi i casi di nomina.
- 10.11 Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo nel caso in cui si debba deliberare su argomenti concernenti persone.
- 10.12 Le deliberazioni, con il relativo processo verbale, sono sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea del Consorzio e dal Segretario Generale Funzionario verbalizzante.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

Generalità

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento delle finalità sociali, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente Statuto, sono di competenza dell'Assemblea.
- 11.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre consiglieri, oltre il Presidente, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, scelti per le loro doti manageriali o per valutazioni attinenti le loro doti professionali in relazione alle finalità del Consorzio.
- 11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea su proposta del Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale separatamente dagli altri componenti, a scrutinio palese ed a maggioranza qualificata che rappresenti i 3/4 delle quote di partecipazione al Consorzio.



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

- 11.4 L'elezione degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione avviene su indicazione da parte dei restanti Enti consorziati a scrutinio palese e a maggioranza qualificata dei componenti che rappresentino i 3/4 delle quote di partecipazione al Consorzio.
- 11.5 Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati e sostituiti dall'Assemblea con deliberazione a maggioranza qualificata che rappresenti i 3/4 delle quote di partecipazione al Consorzio.
- 11.6 Eventuali dimissioni del singolo Consigliere vanno rassegnate per iscritto al Consiglio stesso che dopo la presa d'atto le deve mettere all'O.d.G. della prima Assemblea utile da tenersi non oltre tre mesi dalle dimissioni per la surroga che avverrà con le modalità elettive previste al punto 4 del presente articolo.
- 11.7 Non possono ricoprire la carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri della Città Metropolitana di Roma Capitale, i componenti delle Giunte comunali dei Comuni consorziati, coloro che hanno una lite con il Consorzio nonché i titolari, i soci, gli amministratori ed i dipendenti di imprese che esercitano attività comunque connesse ai servizi erogati dal Consorzio.

Articolo 12

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio e risponde all'Assemblea della sua attività in esecuzione del mandato programmatico da essa ricevuto al momento dell'elezione.
- 12.2 Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compimento di tutti gli atti utili all'attuazione degli scopi del Consorzio, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea consortile, al Presidente ed al Segretario Generale.
- 12.3 Il Consiglio di Amministrazione esercita i propri poteri in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea.
- 12.4 Il Consiglio di Amministrazione cura l'istruttoria e sottopone all'approvazione dell'Assemblea:
- a) i programmi annuali e pluriennali;
 - b) il bilancio annuale e pluriennale;
 - c) i conti consuntivi;
 - d) la contrazione dei mutui;
 - e) l'adesione di nuovi Enti al Consorzio;
- 12.5 Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
- a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) nomina il Segretario Generale;
 - c) approva tutti i contratti e tutte le convenzioni di durata annuale e poliennale anche di natura onerosa;
 - d) adotta le deliberazioni necessarie per l'esecuzione dei programmi e degli altri provvedimenti e dei progetti approvati dall'Assemblea;
 - e) nomina commissioni tecniche, affida i lavori, delibera le spese nei limiti dei capitoli a bilancio;



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

- f) delibera in materie di assunzione e cessazione del personale, carriere, stato giuridico e concorsi, applicazione dei contratti ed ogni altro atto relativo al personale non comportante modifica regolamentare;
- g) richiede le anticipazioni di cassa;
- h) conferisce gli incarichi professionali e le consulenze per assicurare il buon andamento delle attività consortili;
- i) delibera in merito a donazioni o finanziamenti a favore delle attività consortili;
- j) sovrintende alle attività consortili;
- k) approva i regolamenti che riguardano il personale, l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio.
- l) adotta, in caso di indifferibilità ed urgenza, assunti i poteri dell'Assemblea, atti anche di natura finanziaria che trasmette all'Assemblea, entro 10 giorni per la ratifica; in questo caso, il presidente dell'Assemblea è tenuto ad iscrivere tali provvedimenti all'Ordine del Giorno della prima adunanza utile.

Articolo 13

Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente. La convocazione avviene con comunicazione scritta contenente l'Ordine del Giorno che deve pervenire almeno 3 giorni prima della seduta ovvero, nei casi urgenti, con preavviso di almeno 24 ore.
- 13.2 Il Presidente è, peraltro, tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione ove almeno due consiglieri, ovvero il presidente dell'Assemblea o il Revisore dei conti ne facciano richiesta.
- 13.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione hanno luogo con la frequenza richiesta dalle esigenze del Consorzio.
- 13.4 Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
- 13.5 Tutti i componenti dispongono di un voto, di eguale peso, e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

CAPO III

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

Funzioni e compiti

14.1 Il Presidente del C.d.A. è investito della legale rappresentanza dell'Ente e rappresenta il Consorzio in ogni sua manifestazione esterna ed in particolare nei rapporti di carattere istituzionale con le autorità e nei rapporti con gli Enti sia pubblici che privati, locali, regionali, provinciali e nazionali.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare, nella prima seduta e tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, un Vice Presidente;
- c) vigilare sull'andamento complessivo del Consorzio, sull'operato del Segretario Generale e sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e di quelle approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) firmare tutti i contratti e le convenzioni nonché gli atti del Consorzio di carattere istituzionale di cui al comma 1 del presente articolo nonché, insieme al Segretario Generale redigere i verbali del Consiglio di Amministrazione.

14.2 In caso di assenza del Presidente o per sua specifica delega le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

CAPO IV

IL REVISORE DEI CONTI

Articolo 15

Nomina - Funzioni e compiti

15.1 L'Assemblea Consortile nomina un Revisore dei conti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sugli Enti Locali. La nomina avviene attraverso Avviso Pubblico, a maggioranza assoluta dei componenti.

15.2 Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

15.3 Il Revisore dei conti svolge il suo incarico alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa sugli Enti Locali.

15.4 Il Revisore può assistere alle sedute dell'Assemblea e su invito del Presidente del CdA alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratta di bilancio e di conto consuntivo.



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

TITOLO IV

UFFICI E DOTAZIONE DI RISORSE PROFESSIONALI

Articolo 16

Uffici e dotazione di risorse professionali

- 16.1 Il Consorzio ha propri servizi amministrativi, finanziari e tecnici per il funzionamento dei quali si avvale di proprie risorse umane.
- 16.2 Il Consorzio può fare ricorso all'utilizzo di risorse professionali esterne o degli Enti consorziati che possono prestare, mediante apposite convenzioni, assistenza tecnica ed amministrativa per il funzionamento di tutti i servizi.

Articolo 17

Il Segretario generale

- 17.1 Il Segretario Generale collabora nella gestione del Consorzio ed in particolare:
- a) sovrintende al personale dell'Ente ed al funzionamento dei servizi del Consorzio;
 - b) cura la redazione dei verbali degli organi collegiali;
 - c) cura la trasmissione delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea ai rispettivi componenti;
 - d) cura il regolare invio agli Enti consorziati delle delibere di cui lo statuto prevede la trasmissione;
 - e) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio.
- 17.2 Le funzioni di Segretario Generale possono essere attribuite dal Presidente del Consorzio al Funzionario di ruolo del Consorzio più alto in grado.

Articolo 18

Il Responsabile dell'ufficio Amministrativo

- 18.1 Esegue le deliberazioni dell'organo collegiale
- 18.2 Interviene alle riunioni dell'organo collegiale con voto consultivo
- 18.3 Formula proposte al Consiglio di amministrazione
- 18.4 Formula e sottoscrive tutti i pareri sulle proposte di deliberazioni

Articolo 19

Il Responsabile dell'ufficio Finanziario

- 19.1 Segue la contabilità generale del Consorzio ed in particolare:



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

- a) predispone e sottopone lo schema di bilancio preventivo ed il Conto consuntivo al Consiglio di Amministrazione;
- b) nei limiti fissati con regolamento e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione provvede agli acquisti in economia, alle spese indispensabili al funzionamento ordinario del Consorzio, al coordinamento dei noleggi della M/N e ai conseguenti incassi;
- c) firma i mandati di pagamento e di riscossione;
- d) da parere di copertura finanziaria agli atti deliberativi ai sensi delle disposizioni legislative e, su richiesta dei rispettivi Presidenti, partecipa alle riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio di Amministrazione

TITOLO V

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA – SERVIZIO DI TESORERIA - PATRIMONIO

Articolo 20

Gestione economica e finanziaria

- 20.1 Il Consorzio uniforma la sua attività a criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto dei vincoli di economicità e ha l'obbligo del pareggio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
- 20.2 Per il finanziamento delle spese necessarie al sostegno dei servizi da erogare il Consorzio si avvale dei seguenti mezzi:
 - a) il fondo di dotazione e i suoi eventuali incrementi, derivante dai proventi di acquisizione delle quote di partecipazione da parte degli Enti consorziati che sono ripartite nelle seguenti quote:
 - 70% a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale
 - 10% a carico del Comune di Bracciano
 - 10% a carico del Comune di Anguillara Sabazia,
 - 10% a carico del Comune di Trevignano
 - b) I proventi derivanti dalla gestione dei servizi e di attività produttive di reddito strettamente collegate al funzionamento dei servizi assicurati e gestiti dal Consorzio in base allo scopo sociale;
 - c) la partecipazione degli Enti associati per la parte eventualmente non coperta dai proventi o per le acquisizioni patrimoniali;
 - d) i mutui o prestiti assunti per la realizzazione di investimenti
 - e) i contributi conferiti dallo Stato, dalla Regione Lazio e dagli altri Enti;
 - f) contribuzioni e apporti finanziari da parte di privati e altri soggetti pubblici, anche a seguito di convenzioni;
- 20.3 Le spese sostenute dal Consorzio per l'erogazione di tutti i servizi saranno annualmente previste



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

nell'apposito piano programma, approvato in sede di stesura del bilancio di previsione.

- 20.4 Le modalità e le procedure di collegamento con gli Enti consorziati per la gestione e il sostegno finanziario dei costi dei servizi si ispirano a criteri di efficienza, di efficacia, di economicità, di trasparenza e di semplicità delle scritture, di perseguimento del pareggio.
- 20.5 Alla gestione finanziaria del Consorzio si applica l'ordinamento finanziario e contabile riservato dalla legge in vigore agli Enti locali territoriali e, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali attualmente in vigore.

Articolo 21

Servizio di Tesoreria

- 21.1 Il servizio di tesoreria e cassa sarà affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito, in conformità alle vigenti disposizioni.

Articolo 22

Patrimonio

- 22.1 Il Patrimonio del Consorzio è costituito dai conferimenti degli Enti aderenti o di altri Enti, nonché dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio, da quelli oggetto di donazioni o lasciti.
- 22.2 Il Consorzio ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili che viene aggiornato annualmente ed è allegato al bilancio di esercizio.
- 22.3 Alla cessazione od in caso di scioglimento anticipato del Consorzio, il patrimonio è ripartito tra gli Enti aderenti.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 23

Collaborazione con altre istituzioni

- 23.1 Al fine di attuare l'integrazione delle risorse del territorio sia culturali che turistico - ambientali con la più ampia entità territoriale, nonché per favorire la cooperazione fra Enti pubblici il Consorzio può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici anche esterni al territorio dei comuni aderenti ed al territorio metropolitano.
- 23.2 Il Consorzio favorisce le iniziative associative aventi come scopo sociale l'erogazione di servizi e lo svolgimento di attività rientranti nelle proprie finalità o comunque con esse complementari.



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

Articolo 24

Accesso agli atti e documenti

- 24.1 Il Consorzio uniforma la propria attività al principio della trasparenza e dell'imparzialità e garantisce il diritto di accesso ai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti.
- 24.2 Il Consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza gli strumenti informativi che le moderne tecnologie di comunicazione rendono possibili.

Articolo 25

Norme applicabili

- 25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano il codice civile e le leggi sugli enti locali in quanto compatibili.